



ORDINANZA DEL SINDACO CONTINGIBILE ED URGENTE

n. 8 del 14 marzo 2020

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)

IL SINDACO

in qualità di “Autorità sanitaria locale”

Tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19;

Vista l’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell’8 marzo 2020;

Considerato che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio nazionale, occorre disporre ulteriori misure, atte a scongiurare assembramenti e, comunque, contatti ravvicinati tra le persone che non siano assolutamente indispensabili;

Ravvisata, pertanto, l’estrema necessità ed urgenza, in qualità di “Autorità sanitaria locale”, di prevenire e contenere il rischio di ulteriore di contagio ed evitare assembramenti, in particolare, in luoghi pubblici, disponendo la chiusura della Villa Comunale “Avv. D. Cimino”, dell’area comunale “Ex distributore carburante Esso” di Corso Umberto I, del Parco “S. Lucia” di Via Vallone e della Villetta “San Pio da Pietrelcina” di Via Gorizia;

Visto il T.U. sull’Ordinamento degli Enti locali, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati e fermo restando la piena applicazione di quanto fissato nei DPCM 8 marzo 2020 e 11 marzo 2020;

ORDINA

Con decorrenza immediata e fino al 3 APRILE 2020, LA CHIUSURA della Villa Comunale “Avv. D. Cimino”, dell’area comunale “Ex distributore carburante Esso” di Corso Umberto I, del Parco “S. Lucia” di Via Vallone e della Villetta “San Pio da Pietrelcina” di Via Gorizia, con divieto assoluto alle persone di accedervi e di sostarvi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Dispone l'apposizione nel perimetro delle aree interessate, di apposita cartellonistica indicante il divieto di accesso e sosta nelle stesse.

DEMANDA

alle Forze dell'Ordine l'esecuzione della presente Ordinanza.

Si richiama e si ribadisce l'obbligo di osservanza di quanto contenuto nella precedente ordinanza n° 7 dell' 8/3/2020.

La presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e nella sez. "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, nonché nei luoghi pubblici.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Platania, 14 marzo 2020

Prot. n. 1482

IL SINDACO
Michele RIZZO



Michele Rizzo